

548/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. **76744**, depositato in data 21.03.2019, proposto dalla Sig.ra XX (OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Pasquale Pettrilli e Marina Pace, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, alla via Oderisi da Gubbio n. 62 (studiolegalepetrilli@legaalmail.it; pacemarina@legalmail.it).

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via dell'Amba Aradam 5;

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede legale di Roma, Via Ciro il Grande n. 21

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

domiciliato presso la Sede zonale di competenza di Civitavecchia, Via Canova n. 2/B, 00053;

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, 00196

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 16.02.2024;

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

UDITI nella pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Emanuela Ferrelli, in sostituzione degli Avv.ti Pasquale Petrilli e Marina Pace, per la ricorrente, e l'Avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione degli Avv.ti Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, dipendente del MIUR dal 2007 ed ancora in servizio, conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere, previo riconoscimento della propria invalidità civile pari o superiore al 75%, l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici prevista dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.

Parte ricorrente deduceva di aver presentato domanda amministrativa all'INPS il 22.11.2018 ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile *ex lege* 118/1971, di essere stata convocata a visita il 10.12.2018 a seguito della quale, nonostante la gravità delle patologie dalle quali è affetta, le era stata riconosciuta un'invalidità pari al 50%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Deduceva, altresì, di aver chiesto all'INPS in data 11.3.2019 l'accredito della contribuzione figurativa, senza ottenere alcuna risposta.

Con memoria depositata in data 27.05.2020, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, chiedendo a questo giudice di rivalutare tale profilo alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15057/2017; in via subordinata, deduceva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per la mancata presentazione della domanda amministrativa di pensione; in via gradata, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'INPS considerato che l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 spetta all'amministrazione datore di lavoro della richiedente e non all'INPS; nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa azionata, con conseguente regolazione delle spese di lite.

Con note del 16 giugno 2020 la difesa di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, inclusa anche la richiesta istruttoria di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il grado di invalidità della ricorrente.

Con sentenza-ordinanza n. 315/2020 del 23.07.202, emessa da questa Sezione giurisdizionale, in diversa composizione monocratica, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per mancata presentazione della previa domanda amministrativa, veniva disposta l'acquisizione di un parere da parte dell'Ufficio Medico Legale presso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

il Ministero della Salute per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza e, in particolare, se alla stessa sia possibile attribuire una percentuale superiore al 75% di invalidità e comunque se le infermità da cui è affetta possono essere ascritte ad una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata di cui alla tabella A allegata al DPR n. 834/81.

In data 25.03.2024, l'organo di consulenza ha depositato il parere richiesto escludendo che il complesso delle patologie di cui risulta affetta la ricorrente, alla luce della valutazione esperita con criteri medico legali, sia equamente misurabile nella percentuale del 50% di invalidità, non meritevole, quindi, di una migliore valutazione rispetto a quella già espressa nel 2018.

Nel corso dell'odierna udienza, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000 a far data dalla domanda amministrativa, con la conseguente condanna dell'INPS all'accredito della relativa contribuzione.

Trattandosi di questione fondata essenzialmente su valutazioni di carattere medico legale, risulta decisivo il parere rilasciato dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, espresso in data 22.03.2024, con il quale è stata escluso che al complesso delle patologie di cui è

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

affetta la ricorrente possa essere riconosciuta una percentuale maggiore del 50% di invalidità, confermando la valutazione già espressa dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso il Centro medico legale INPS di Civitavecchia del 10.12.2018.

Tale parere risulta sufficientemente motivato e condivisibile in quanto le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.

Nel parere, infatti, si dà atto delle numerose visite specialistiche alla quale è stata sottoposta l'interessata, su richiesta dello stesso organo di consulenza (visita specialistica cardiologica, diabetologica, pneumologica, ortopedica, urologica) nonché della copiosa documentazione sanitaria depositata dalla ricorrente e viene illustrata, in maniera completa ed esaustiva, la situazione complessiva dell'interessata, del quadro cardiologico, ortopedico, dell'apparato respiratorio e della situazione di soggetto diabetico, per arrivare alla conclusione che *“la sig.ra XX sia attualmente affetta da*

“incontinenza da sforzo severa e cistocele di grado 1 trattabile chirurgicamente, obesità grave, ipertensione arteriosa lieve, spondiloartrosi diffusa con spondilolistesi L4-L5 senza indicazione chirurgica, insulinoresistenza trattata farmacologicamente, riferito asma bronchiale con spirometria normale”, e che il complesso di tali patologie, alla luce della valutazione esperita con criteri medico legali, sia equamente misurabile nella percentuale del 50% di invalidità, non meritevole quindi di miglior valutazione rispetto a quella già espressa dall'I.N.P.S. nell'anno 2018”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non risultano, tra l'altro, contestazioni di parte al parere reso in questi termini.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso appare infondato e deve essere respinto.

Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi
dell'interessa
to,
dell'art.

c. 3

D.Lgs.

3